



38122 TRENTO / TRIENT 19 novembre 2009

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it

REGISTRO UFFICIALE
14586 – 19/11/2009 – USCITA

EL	VI-1	PF	mf
----	------	----	----

OGGETTO / BETRIFFT Nuovi adempimenti relativi alla
pubblicità legale degli atti e
provvedimenti amministrativi.
Albo informatico.

CIRCOLARE N. 4/EL/2009

Ai Comuni della provincia di Trento

LORO SEDI

Gentil Signora
Dott.ssa PATRIZIA GENTILE
Dirigente generale del Progetto per
l'attuazione della riforma istituzionale
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio semplificazione e sistemi informativi
Via Giusti, 40
38122 TRENTO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Alle Unioni di comuni della provincia di Trento
LORO SEDI

Ai Comprensori e alle Comunità
della provincia di Trento
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della provincia di Trento
LORO SEDI

L'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale ma soltanto di pubblicità-notizia.

La pubblicazione nei siti informatici può essere attuata anche mediante utilizzo di siti di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (articolo 32, comma 3).

Si ritiene che la nuova disciplina recata dall'articolo 32 della L. 69/2009, rientrando nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e processuale, trovi applicazione anche negli enti locali della nostra regione.

Nuove modalità di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi.

Per tutti gli atti e provvedimenti per i quali la pubblicazione all'albo è prevista quale condizione di esecutività (delibere), di decorrenza di termini a ricorrere o in ogni caso di adempimento di un obbligo di pubblicità legale, la legge 69/2009 non richiede l'adozione di particolari protocolli di sicurezza informatica a garanzia e certificazione della provenienza e della genuinità dei documenti pubblicati, né l'adempimento di particolari oneri formali riguardanti la cosiddetta "relata di pubblicazione".

Le amministrazioni comunali che si sono dotate di un proprio sito internet (circa due terzi dei comuni, in provincia di Trento) e che già dispongono di un albo informatico sul quale pubblicano almeno una parte degli atti affissi all'albo pretorio in forma cartacea, dovranno estendere e completare in termini organici ed esaustivi tale attività, curando la tempestività della pubblicazione, assicurandone la durata stabilita per legge in base al tipo di atto o provvedimento e documentando l'avvenuta pubblicazione tramite una relata di pubblicazione in termini analoghi a quanto attualmente previsto per la pubblicazione all'albo pretorio.

Per le amministrazioni che non dispongono di un sito proprio, si comunica che il Consorzio dei comuni della provincia di Trento, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, sta sviluppando un apposito "Albo informatico" che darà la possibilità a tutti gli enti locali della provincia di pubblicare i propri atti e provvedimenti con un elevato grado di protezione (doppia chiave di accesso tramite postazione fissa abilitata e chiavetta usb) e con un riscontro certo della data e della durata dell'avvenuta pubblicazione (relata di notifica elettronica e cartacea). Il sistema sarà testato nei prossimi giorni ed illustrato agli enti locali nei primi giorni di dicembre e comporterà una spesa modesta per le amministrazioni pubbliche che vorranno aderirvi.

Si ritiene peraltro di confermare la necessità di continuare a pubblicare - dopo il 1° gennaio 2010 - gli atti e i provvedimenti anche in forma cartacea all'albo pretorio, quanto meno fino a che non saranno chiariti i dubbi relativi al coordinamento delle norme statali sulla pubblicità legale di atti e provvedimenti con le norme ordinamentali regionali (e provinciali, per le Comunità di valle) che a loro volta dispongono in materia di pubblicità legale e di esecutività degli atti deliberativi degli enti locali.

Atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica e bilanci (per gli enti pubblici tenuti a pubblicare tali atti sulla stampa quotidiana)

Per gli atti e i provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica e per i bilanci (nel caso degli enti pubblici tenuti a pubblicare tali atti sulla stampa quotidiana), il secondo comma dello stesso articolo 32 della L. 69/2009 prevede un “doppio binario” a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 1° gennaio 2013: oltre all’adempimento dell’obbligo di pubblicità con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 69/2009, le amministrazioni e gli enti pubblici provvedono alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

Peraltro a tutt’oggi il decreto di attuazione previsto dal comma 2 del citato articolo 32 L. 69/2009 non risulta emanato.

Infine si segnala che il comma 7 dell’articolo 32 della L. 69/2009 fa salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

LA REGGENTE LA RIPARTIZIONE II
f.to dott.ssa Loretta Zanon

